Stefano Di Dato
NOTAIO

Repertorio n. 215 Raccolta n. 154

VERBALE D'ASSEMBLEA
DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta
del mese di dicembre
alle ore dieci minuti venti.
In Comiso, alla Via Architetto Biagio Mancini n. 26, presso il mio studio.
Avanti me, Dottor **STEFANO DI DATO**, Notaio in Comiso, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Ragusa e Modica,

E' PRESENTE

- **Catalano Biagio**, nato a Comiso (RG) il 7 maggio 1968, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione non riconosciuta **"Associazione Centro Cristiano Ibleo - onlus"**, con sede in Ragusa, frazione Marina di Ragusa, nella Via Vulcano n. 1, codice fiscale 91012740881, costituita il 18 giugno 2008 con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vittoria il 7 luglio 2008 al n. 1504, serie 3, iscritta all'Anagrafe delle Onlus come si evince dal certificato di iscrizione del 22 ottobre 2008, prot. 2008/86436 e presente nell'elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022.

Io Notaio sono certo dell'identità personale, capacità, poteri e rappresentanza, del comparente, il quale

PREMETTE

che in questo luogo, giorno ed ora si è riunita l'Assemblea della suddetta associazione in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
2) Varie ed eventuali.

Pertanto mi chiede di far constare da verbale in forma pubblica lo svolgimento dell'Adunanza e le risultanze delle deliberazioni adottate.
Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

PRESIDENZA ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 16 dello statuto il costituito Catalano Biagio che dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, quanto segue:
- che sono stati nominati a far parte del Consiglio Direttivo e sono attualmente in carica i seguenti componenti:
* se medesimo in qualità di Presidente;
* Cappello Franca Rita (in alcuni atti generalizzata anche come Franca), nata a Comiso (RG) il 23 gennaio 1969, quale

REGISTRATO A
VITTORIA
AGENZIA DELLE ENTRATE
il 4 gennaio 2023
al n. 21/1T

Vice Presidente;
* Occhipinti Pasquale, nato a Comiso il 24 febbraio 1948, quale consigliere del Consiglio di Direttivo.

CONSTATAZIONE REGOLARITÀ ASSEMBLEA

Il Presidente constata e fa constatare che:
a) l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, a mezzo raccomandata A/R inviata agli associati tutti nei termini di statuto;
b) sono presenti sei su dieci associati nelle persone di:
- Catalano Biagio, come sopra generalizzato;
- Cappello Franca Rita, come sopra generalizzata;
- Occhipinti Pasquale, come sopra generalizzato;
- Cappello Giovanni, nato a Vittoria il 8 aprile 1949;
- Tagliafico Rosalba nata a Vittoria il 16 settembre 1977;
- Caggia Aldo nato a Vittoria il 4 maggio 1963;
c) è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone sopra indicate;
d) nessuno si dichiara non sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente e validamente costituita per discutere e deliberare.

ASSERTIVA

Prende la parola il Presidente, il quale informa i presenti che, entro il 31 dicembre 2022, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni previste dalla riforma del Terzo settore.
Egli fa presente che la scadenza del 31 dicembre 2022 è posta dall'art. 101, co. 2, del D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo settore"), il cui termine è stato prorogato dall'art. 26-*bis* del d.l. 73/2022, e che la modifica entro tale termine è fondamentale per evitare la perdita della qualifica fiscale e di ogni semplificazione fiscale e tributaria a essa connessa e al conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio dell'ente, oltre che per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza dello statuto aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni del Terzo settore. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.
Il Presidente informa i presenti della necessità di introdurre nello statuto una norma transitoria, che coordini, fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, le disposizioni del D.Lgs. 460/1997 con quelle del D.Lgs. 117/2017.
Propone pertanto di inserire l'articolo 26 dello statuto, con cui si prevede espressamente che gli effetti dell'adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni contenute nel Codice

del Terzo Settore decorrano dal termine previsto dall'art. 104, co. 2, del suddetto Codice e che alla stessa data cessi l'efficacia delle clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli ETS.
Il presidente inoltre, rende noto che in data odierna il consiglio direttivo ha rassegnato nella sua interezza le dimissioni e si ricandida per il prossimo quinquennio.
Il presidente, infine, comunica che, in seguito allo smarrimento di tutti i documenti associativi - come indicati nella denuncia effettuata presso la stazione dei Carabinieri di Vittoria il 29 dicembre 2022 al prot. n. RGCS1020221229171439849 - provvederà all'acquisto dei nuovi libri e verbali richiesti dalla normativa per le associazioni.
Terminata la sua esposizione, il Presidente invita l'Assemblea a discutere e deliberare.
L'Assemblea:
- udita la relazione del Presidente;
- dopo aver discusso nel merito

DELIBERA

1) di approvare il nuovo statuto sociale, che viene allegato al presente atto sub "A";
2) di nominare il nuovo consiglio direttivo nelle persone di:
* Catalano Biagio, Presidente;
* Cappello Franca Rita, Vicepresidente;
* Occhipinti Pasquale, Consigliere;
3) di conferire al rappresentante legale dell'associazione la delega con tutti gli opportuni e più ampi poteri per eseguire quanto sopra deliberato.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Il Presidente rende noto che la delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti, con voto espresso per alzata di mano, e quindi è stata definitivamente adottata.
Proclamati i risultati, non essendovi altro su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore undici minuti trenta.

DICHIARA SCIOLTA LA SEDUTA

Le spese dell'atto sono a carico dell'associazione, precisando che il presente atto è esente sia dall’imposta di bollo che dall’imposta di registro (ex art. 82, commi 3, secondo periodo, e 5 del Codice del Terzo Settore).
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente che l'approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore undici minuti quaranta.
Consta di due fogli per sette pagine scritti in parte a macchina da persona fidata ed in parte di mio pugno sin qui.
F.to Biagio Catalano, Stefano Di Dato Notaio

Allegato "A" all'atto Repertorio 215/154

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

È costituita una associazione non a scopo di lucro denominata **"Associazione Centro Cristiano Ibleo ETS".**

Art. 2

L'associazione ha sede legale a Ragusa, frazione Marina di Ragusa, in Via Vulcano n. 1. Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative su tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Art. 3

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050. L'assemblea straordinaria può prorogare il termine di durata.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art.4

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività d'interesse generale, e precisamente:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo. L'associazione promuove e svolge attività di assistenza degli emarginati con riferimento particolare agli anziani, ai disabili, ai disoccupati ed in genere ai soggetti aventi difficoltà di inserimento nella società. Quanto sopra, anche mediante la creazione e/o gestione di strutture finalizzate alla gestione dei soggetti sopra indicati, al recupero e allo sviluppo delle loro facoltà lavorative in ogni settore di attività ed in particolare nell'agricoltura, nel piccolo lavoro manuale e nell'allevamento di animali da cortile;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, L. 328/2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992 e alla L.112/2016;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 L. 141/2015;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 166/2016 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o d'attività d'interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione ha come principio ispiratore la volontà di raggiungere i cittadini offrendo loro attraverso la Bibbia "la parola di Dio" e la potenza vivificante dello Spirito Santo, valide risposte ai loro problemi umani e spirituali.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo; è in ogni caso vietata la raccolta del risparmio ed ogni attività riservata per legge.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

Art. 5

L'associazione, quindi, potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

a) la diffusione capillare di concetti che promuovono l'unità della fede e la propagazione della conoscenza delle scritture bibliche;

b) attività di assistenza sociale e di formazione extra scolastica nei confronti di donne e uomini svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

TITOLO III

Soci

Art. 6

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione, e che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, come meglio infra precisato. L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini istituzionali dell'associazione stessa.
Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

Art. 7

I soci si suddividono in due categorie: soci ordinari e soci sostenitori.
Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi dell'associazione.
Sono soci sostenitori coloro, che pur non partecipando in maniera continuativa alla vita dell'associazione, ne condividono gli scopi e si prodigano per la diffusione degli stessi. I soci sostenitori non hanno diritto di voto.
Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo per le diverse tipologie di soci al principio di ogni anno sociale. Le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'associazione. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno un mese ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo direttivo e presso la sede sociale entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire mediante collazione dei libri in presenza di un membro del Consiglio Direttivo o di un suo delegato, con possibilità di estrarre copie a sue spese.

Art. 8

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione al medesimo organo di domanda scritta da parte dell'interessato, con riferimento agli artt. 6 e 7 del presente statuto. Il nuovo socio deve essere presentato da almeno due soci.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione

all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 9

I soci cessano di appartenere all’associazione per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte e per il mancato versamento della quota associativa annuale.

Art. 10

Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 11

Può essere dichiarato decaduto il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 12

Può essere escluso il socio:
a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 13

Il socio che cessa di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione o per morosità, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote pagate.

TITOLO IV

Organi sociali

Art. 14

Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il presidente;
- l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o se nominato dall'assemblea degli associati.

Art. 15

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo, a mezzo avviso scritto, spedito ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e l'indicazione degli argomenti da trattare.
L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, fax posta elettronica o in qualunque altro modo che sia

idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. È ammessa delega. Si applica l'art. 2373 c.c. in quanto compatibile.
Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.
L'assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati;
f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L'Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.
Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno un mese ed in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 16

Le assemblee sono presiedute dal presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Art. 17

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della

maggioranza assoluta dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 18

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.
Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Esso dura in carica cinque anni. I componenti del Consiglio Direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo o a un direttore generale.

Art. 19

È compito del Consiglio Direttivo:
a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo; predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14 D.lgs. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci e motivare il rigetto delle domande;
f) nominare i soci onorari;
g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
l) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga

opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.

Art. 21

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente che è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio.
Il vicepresidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all'amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell'associazione.

Art. 22

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c.
Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 d.Lgs. 117/2017.
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

TITOLO V

Patrimonio - Esercizio sociale

Art. 23

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, da eventuali contributi di enti pubblici o privati, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.
Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 15 giugno per la definitiva approvazione, in quanto entro il 30 giugno va effettuato il deposito del bilancio presso il RUNTS.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 15 giugno per la definitiva approvazione.

TITOLO VI
Scioglimento e liquidazione
Art. 24

L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VII
Clausola compromissoria
Art. 25

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati, ovvero tra gli stessi e l'associazione, nonché le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e

Sindaci, ovvero le controversie nei loro confronti, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle per le quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri da scegliere tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti per la circoscrizione del Tribunale presso cui ha sede l'Associazione.
Gli Arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente.

Rinvio ed effetti

Art. 26

Gli effetti dell'adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore decorrono dal termine previsto dall'art. 104, co. 2, del suddetto Codice e alla stessa data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli ETS.

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.